

Nuovo Decreto Sicurezza sul Lavoro DL n. 198 del 29 dicembre 2025

Gentile Cliente,

con il presente documento lo Studio intende portare alla Sua attenzione le recenti disposizioni introdotte dal Decreto-Legge n. 198 del 29 dicembre 2025, adottato nell'ambito delle misure normative di chiusura dell'anno. Il provvedimento, avente natura urgente e temporanea, ha acquisito efficacia a partire dal 30 dicembre 2025 e introduce rilevanti interventi in materia di sicurezza, formazione e organizzazione del lavoro.

Novità di maggiore rilievo emerse in sede di conversione:

Obblighi formativi settore turistico e della ristorazione (art. 1-bis):

Solo per questi settori è prevista la deroga all'obbligo di formazione obbligatoria preventiva alla prestazione di lavoro. La normativa stabilisce che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza debba essere erogata entro un termine massimo di 30 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro e anche successiva alla prestazione di lavoro;

Disciplina dell'aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS (art. 5):

Viene attribuita alla Contrattazione Collettiva Nazionale la possibilità di disciplinare le modalità di aggiornamento periodico dell'RLS nelle aziende con meno di 15 dipendenti;

Introduzione del fascicolo formativo individuale del lavoratore:

tutte le attività di addestramento e formazione dovranno essere registrate nel fascicolo formativo del lavoratore disponibile tramite il SIIL. (Procedura applicabile solo a seguito di conferma del Garante sul funzionamento della piattaforma);

Obblighi di comunicazione relativi ai "near miss":

Per le imprese con più di 15 dipendenti viene introdotto l'obbligo di trasmettere al Ministero del Lavoro e all' INAIL informazioni aggregate riguardanti gli episodi di mancato infortunio, unitamente alle misure correttive adottate a seguito degli eventi rilevati;

Gestione e manutenzione dei DPI (art. 5):

Il datore di lavoro è chiamato a garantire che gli indumenti di lavoro qualificabili come DPI risultino **sempre idonei, efficienti e igienicamente adeguati**, in coerenza con quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi. Rientrano pertanto tra i suoi obblighi gli interventi di **manutenzione, ripristino e sostituzione**, nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite dai produttori;

Tutela assicurativa nei percorsi di alternanza scuola/lavoro (art. 7):

La copertura assicurativa INAIL viene estesa anche agli infortuni occorsi durante gli spostamenti tra casa/ lavoro e scuola/lavoro. Le convenzioni stipulate tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti dovranno inoltre escludere l'impiego degli studenti in attività **classificate a rischio elevato** sulla base del DVR aziendale;

Meccanismi premiali sui premi assicurativi INAIL:

A partire dal **1° gennaio 2026**, l'INAIL potrà riconoscere **agevolazioni tariffarie** alle aziende che presentino un andamento infortunistico favorevole, nel rispetto dell'equilibrio della gestione assicurativa.

Tale beneficio risulta precluso alle imprese destinatarie di **provvedimenti definitivi** nei **due anni antecedenti**;

Visite mediche per accertare l'uso di alcool o sostanze stupefacenti:

Possono essere fatte visite mediche prima, dopo o durante il turno di lavoro per verificare lo stato di salute dei dipendenti, soprattutto se le loro prestazioni sono di attività ad alto rischio;

Sorveglianza sanitaria agevolata per le Micro-Imprese:

Viene data agli organismi paritetici la possibilità di stipulare delle convenzioni con le ASL e Medici competenti per l'assolvimento dell'obbligo in materia di sorveglianza sanitaria delle imprese fino a 10 dipendenti.

Interventi specifici per appalti e cantieri temporanei.

Tessera di riconoscimento con sistema di autenticazione avanzata (art. 3):

È prevista l'introduzione di una tessera di riconoscimento dotata di **codice univoco anticontraffazione** per i lavoratori impiegati nei cantieri edili, sia in appalto che in subappalto, nonché in ulteriori settori a rischio che saranno individuati con successivo decreto.

Il rilascio della tessera avverrà tramite il sistema **SIIL**, previa autorizzazione del Garante della Privacy.

Indicazione obbligatoria dei subappaltatori nella notifica preliminare:
All'interno della **notifica preliminare** è obbligatorio inserire i dati identificativi delle imprese operanti in subappalto

Rimodulazione della patente a crediti (art. 3):

Il decreto introduce un sistema di **decurtazione dei punti più incisivo**, con applicazione immediata delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni. Nei casi di infortunio mortale o di inabilità permanente è prevista la **sospensione cautelare della patente fino a dodici mesi**. Le nuove modalità di decurtazione saranno operative dal **1° gennaio 2026**.

Valutazioni conclusive

Il provvedimento in esame determina un **rafforzamento complessivo del quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, imponendo un approccio maggiormente strutturato alla gestione dei rischi, alla formazione del personale e al controllo delle attività affidate in appalto.

Alla luce delle novità introdotte, si invita ciascun datore di lavoro a procedere a una **verifica sistematica degli assetti organizzativi e documentali**, con particolare attenzione:

- all'adeguamento del sistema di prevenzione e protezione;
- alla pianificazione e tracciabilità della formazione obbligatoria;
- alla verifica delle condizioni di accesso a benefici e agevolazioni;
- al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto e alle attività di vigilanza



**La Circolare Informativa
07 gennaio 2026**

Per ogni ulteriore informazione o necessità di supporto, non esitate a contattarci: saremo lieti di assistervi

Cordiali saluti.



Lavoro Protetto
Sicurezza sul Lavoro – Amministrazione del Personale – C.A.F.
info@lavoroprotetto.com – www.lavoroprotetto.com
Tel. 070 59 27 138